



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 160

del Consiglio comunale

Oggetto: ARTICOLO 76 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA FERSINA N. 21 PER LA DURATA DI NOVE ANNI.

Il giorno 21.12.2020 ad ore 18.00 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consiglieri **Angeli Eleonora**

Baggia Monica

Bosetti,Stefano

Bozzarelli Elisabetta

Bridi,Vittorio

Brugnara Michele

Bungaro Corrado

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Dal Ri Alessandro

Demattè Daniele

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Frachetti Piergiorgio

Franzoia Mariachiara

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Lenzi Walter

Maestranzi Dario

Maschio Andrea

Maule Chiara

Panetta Salvatore

Pedrotti Alberto

Raffaelli Anna

Robol Andrea

Saltori Alessandro

Serra Nicola

Stanchina Roberto

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zanetti Silvia

Assenti: consiglieri **Merler Andrea**

e pertanto complessivamente presenti n. 39, assenti n. 1, componenti del Consiglio.

Presenti:assessori esterni **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa il Segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Bungaro Corrado e Carli Marcello

Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/91 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

premesso che il Comune di Trento è proprietario di numerosi impianti ludico-sportivi, con caratteristiche tecniche e gestionali assai diversificate, tra i quali il Centro sportivo sito in via Fersina identificato dalle particelle edilizie 6381, 6321, 5676, 6109 del C.C. di Trento nonché da parte della p.f. 1529/26 CC. Trento, attualmente affidato in gestione con contratto di data 18.09.1996 rep. n. 379, integrato con atto aggiuntivo di data 27.04.2009 racc. n. 21815, con scadenza il 31 dicembre 2020 all'Associazione Trentina Atletica (A.T.A.) Cesare Battisti;

rilevato che gli impianti sportivi comunali rientrano tra i beni del patrimonio indisponibile ai sensi dell'articolo 826, ultimo comma del Codice Civile, come confermato da orientamento della giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V 26/7/2016 n. 3380), in quanto beni destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive e pertanto beni destinati ad un pubblico servizio;

richiamato l'articolo 41, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige (Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. e i.) ai sensi del quale i servizi pubblici locali sono disciplinati dalla Legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria;

considerato che la normativa provinciale vigente individua diverse modalità gestionali sia per i servizi pubblici locali di interesse economico che per i servizi pubblici locali privi di interesse economico, modalità gestionali volte ad assicurare il rispetto dei principi della tutela della concorrenza, della trasparenza e della parità di condizioni;

richiamato il documento "Criteri per l'affidamento degli impianti sportivi comunali" approvato con deliberazione del Consiglio comunale 13.02.2007 n. 20, nel quale tutti gli impianti sportivi presenti sul territorio comunale sono stati classificati in categorie dalle caratteristiche omogenee alle quali è stata attribuita la forma gestionale più conveniente sulla base della qualificazione funzionale e strutturale dell'impianto sportivo;

preso atto che con il documento sopra citato, che definisce i criteri per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali sulla base delle caratteristiche funzionali e strutturali delle stesse, il Consiglio comunale attribuiva alla Giunta comunale la competenza ad affidare a terzi la relativa gestione stabilendo che l'affidamento dovesse avvenire, sulla base di specifiche convenzioni, a Società, Associazioni sportive, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, individuate a seguito di confronto concorrenziale;

atteso che tale modalità di affidamento degli impianti sportivi trova una disciplina specifica e originaria nell'articolo 90 della Legge n. 289/2002, recentemente modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 361 della Legge n. 205/2017 per il quale l'Ente pubblico territoriale che non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi può affidarli in via preferenziale a Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali sulla base di convenzioni che ne stabiliscono le modalità d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

rilevato che tale modalità di affidamento trova ancora conferma nella vigente Legge provinciale 21 aprile 2016 n. 4 "Promozione dello sport e dell'Associazionismo sportivo" che all'articolo 30, comma 1, prevede infatti che gli Enti locali possano affidare i propri impianti sportivi direttamente a Società e Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive con sede nel loro territorio e che svolgono la disciplina afferente agli impianti, previo adeguato confronto concorrenziale tra di esse;

considerato che l'evoluzione normativa, sia in materia di servizi pubblici che in materia di impianti sportivi a livello comunitario, nazionale e locale, ha modificato il quadro normativo di riferimento inficiando l'applicazione dei criteri sopra citati approvati dal Consiglio comunale nel 2007;

rilevato infatti che la stessa Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) nella deliberazione 14 dicembre 2016 n. 1300 ha espressamente sancito che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. e i. (Codice dei contratti pubblici) che ha dettato una specifica

disciplina per le concessioni di servizi e ha incluso la "gestione degli impianti sportivi" nell'Allegato IX del Codice quale appalto di servizi, debba ritenersi non applicabile la previsione di cui all'articolo 90, comma 25 della Legge 289/2002 sopra richiamata, dettata in un differente contesto normativo;

considerato che l'articolo 180, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. include le concessioni di servizi tra i contratti di partenariato pubblico privato, contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto con cui una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore;

atteso che alla luce delle intervenute disposizioni del Codice in ordine alle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi, occorre distinguere tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica;

rilevato che la citata Legge provinciale in materia di sport prevede che per la gestione degli impianti sportivi d'interesse economico si applichi la disciplina prevista dall'articolo 13 della Legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) che, al comma 3, sancisce che i servizi pubblici di interesse economico siano organizzati e gestiti, nel rispetto del diritto comunitario, secondo quanto previsto da questa Legge e dalla vigente legislazione provinciale in materia;

preso atto che l'A.N.A.C. nella propria deliberazione 1300/2016 sopra citata, chiarisce che la distinzione tra impianti con rilevanza economica e impianti privi di rilevanza economica ha solo la finalità di intercettare una procedura di affidamento;

richiamato quanto afferma la Commissione europea nel Libro Verde sui servizi di interesse generale (COM – 2003/270), ossia che le norme sulla concorrenza si applicano soltanto alle attività economiche, dopo aver precisato che la distinzione tra attività economica e non economica ha carattere dinamico ed evolutivo;

considerato pertanto, che il presupposto principale che governa le direttive comunitarie nella materia degli appalti pubblici è quello secondo cui l'attività economica debba svolgersi in condizioni di concorrenza almeno potenziale, finalizzate alla creazione di un mercato aperto e libero nel quale persone e capitali possano liberamente circolare;

considerato che, pur alla luce nella normativa nazionale di un certo "favor" a vantaggio degli Enti del mondo dello sport, l'affidamento degli impianti sportivi a rilevanza economica non può che avvenire nel rispetto delle procedure di scelta del soggetto previste per gli affidamenti comunitari con pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica aperto a tutti i soggetti interessati;

rilevato che, ai fini della definizione di rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che pur essendo di pubblica utilità rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte di remunerazione, con esclusione di interventi pubblici (T.A.R. Lazio n. 2538/2011);

rilevato che per "gestione di un impianto sportivo" si intende l'insieme dei compiti volti ad assicurare il funzionamento di un impianto sportivo e l'erogazione del servizio sportivo che nello stesso si svolge;

atteso che nel settore sportivo sussistono diverse tipologie di impianti sportivi, distinte per bacino d'utenza, per grandezza, per attività alle quali sono deputati;

appurato che pertanto la redditività di un impianto sportivo debba essere valutata caso per caso, con riferimento ad elementi quali i costi e le modalità di gestione, le tariffe per l'utenza e le attività praticate ed in ragione di ciò la gestione dei predetti impianti sportivi può essere ascritta alla categoria delle concessioni di servizi;

considerato che a fronte della mancanza di criteri distintivi di natura astratta, sostanzialistica e/o ontologica a discernere la natura delle due categorie di servizi pubblici, occorre far ricorso ad un criterio relativistico, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto, quali la concreta struttura del servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico - organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo e la disciplina normativa del servizio (Corte dei Conti, Sezione controllo Lombardia, parere n. 195/2009);

atteso che, in prossimità della scadenza della convenzione con l'Associazione

Trentina Atletica (A.T.A.) Cesare Battisti, per la gestione dell'impianto sportivo sito in via Fersina, il competente Servizio Servizi all'infanzia, istruzione e sport ha avviato una complessa analisi sia tecnica che economica dell'impianto sportivo e delle esigenze dell'utenza sportiva che gravita sull'impianto, al fine di valutare la natura del servizio pubblico erogato;

considerato che l'impianto sportivo risulta così composto:

- 12 campi da tennis di cui:
 - n. 3 campi da tennis in fondo sintetico con copertura removibile (pallone pressostatico);
 - n. 3 campi da tennis in terra rossa senza copertura;
 - n. 2 campi da tennis in terra rossa senza copertura;
 - n. 2 campi da tennis con copertura fissa (su cui è installato un impianto fotovoltaico);
 - n. 2 campi da tennis con copertura fissa;
- una palazzina servizi così composta:
 - piano terra: zona accettazione, spogliatoi maschili e femminili, bar e ristorante;
 - primo piano: locale pluriuso (palestra) ed appartamento;

preso atto che la gestione di un impianto sportivo come quello sito in via Fersina si esplica attraverso numerose funzioni quali l'organizzazione tecnica dell'attività sportiva, l'organizzazione e conduzione di corsi, allenamenti, gare ecc., la conduzione edilizia dell'immobile e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, l'assistenza sanitaria, la conduzione amministrativa e fiscale, con una gestione manageriale del servizio da erogare in particolare per l'aspetto promozionale, di immagine, di rapporto esterno con l'utenza attuale e potenziale;

verificato che sulla base di quanto sopra evidenziato il servizio di gestione dell'impianto sportivo di via Fersina è da ritenere un servizio di interesse economico trattandosi di attività che presenta in via potenziale una redditività, in quanto una gestione dell'impianto come sopra descritta comporta un'organizzazione imprenditoriale tale da consentire la remunerazione dei fattori produttivi e del capitale con un tendenziale margine di profitto ed è quindi possibile una competizione sul mercato;

preso atto che la gestione degli impianti sportivi può essere effettuata oltre che in forma diretta anche in forma indiretta, mediante affidamento a terzi, individuati in esito ad una procedura selettiva;

atteso che la complessità dell'impianto sportivo e la natura economica del servizio che eroga, comportando un'organizzazione di natura imprenditoriale legata al perseguimento di un profitto, non rendono conveniente la gestione diretta dell'impianto sportivo da parte del Comune;

considerato che in questi anni la Giunta comunale ha proceduto con gli affidamenti degli impianti sportivi con le modalità previste dal sopra citato documento "Criteri per l'affidamento degli impianti sportivi comunali" e le esperienze di gestione mediante affidamento a terzi consentono di esprimere valutazioni positive in relazione alla qualità del servizio erogato;

preso atto che, tenuto conto della prossima scadenza del contratto di servizio in essere, è necessario attivare una procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo sito in via Fersina;

considerata l'evoluzione normativa esplicitata in premessa che ha introdotto importanti e significative novità che hanno comportato la revisione delle procedure di affidamento per individuare il gestore del servizio ove esternalizzato, condotta in ragione dell'obiettivo principale dell'Amministrazione di garantire il buon livello qualitativo del servizio finora erogato;

atteso che ove la gestione di un impianto sportivo possa essere qualificata, secondo le indicazioni fornite dall'articolo 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., quale concessione di servizi, la stessa deve essere aggiudicata secondo le disposizioni di cui agli articoli 164 e successivi del Codice stesso;

considerato che il citato articolo 3 del Codice dei contratti pubblici definisce la concessione di servizi come un "contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale uno o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione dei servizi diversi dall'esecuzione di lavori riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un eventuale prezzo con assunzione del rischio operativo legato alla gestione dei servizi", rischio che viene definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;

richiamato l'articolo 180, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. che conferma tra le forme di Partenariato Pubblico e Privato, inteso quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eee), quale contratto con cui una stazione appaltante conferisce ad uno o più operatori per un periodo di tempo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o

del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore, anche la concessione di servizi;

atteso che il rischio operativo è il rischio legato alla gestione dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario; il concessionario assume il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;

preso atto che A.N.A.C., nelle Linee Guida n. 9 "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato" di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., approvate con deliberazione 28.03.2018 n. 318 ed entrata in vigore dal 5 maggio 2018, definendo le diverse tipologie di rischio, sancisce che l'Amministrazione aggiudicatrice identifica e valuta gli specifici rischi connessi alla gestione del servizio oggetto del contratto, ponendo gli stessi in capo al soggetto che presenta la maggiore capacità di controllo e gestione degli stessi;

rilevato che la codifica dei rischi deve essere esplicitata nella "matrice dei rischi", elaborata sulla base delle caratteristiche specifiche della prestazione oggetto del contratto con l'obiettivo di disciplinare ex ante modalità e limiti di revisione delle condizioni economico-finanziarie poste a base del Piano Economico Finanziario (PEF) e offerte in sede di gara, matrice che va allegata al contratto di concessione come parte integrante del contratto medesimo;

atteso che, come specificato nelle premesse al Capitolato, Allegato A al presente provvedimento, i rischi legati all'operazione sono suddivisi tra le Parti sulla base delle relative competenze di gestione del rischio, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 180, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, è allocato in capo all'operatore economico, oltre al rischio di costruzione, anche il rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno come nell'affidamento del Centro sportivo, il rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'impianto sportivo. L'allocatione di tali rischi in capo all'operatore economico deve sostanziarsi nel trasferimento allo stesso del cosiddetto rischio operativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera zz) del Codice dei contratti pubblici, cioè nella possibilità per l'operatore economico di non riuscire a recuperare, in condizioni operative normali, gli investimenti effettuati e i costi sostenuti per l'operazione;

considerato che il Codice all'articolo 164, comma 2, prevede che alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi si applichino le disposizioni contenute nella parte I e II del Codice, in quanto compatibili, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione;

dato atto che uno dei punti di svolta del nuovo panorama normativo in tema di concessioni di servizi è rappresentato dalla necessità in capo alla Stazione appaltante di stilare un Piano Economico Finanziario (P.E.F.) il cui scopo è duplice:

- da un lato è fondamentale per individuare il punto di equilibrio economico-finanziario della concessione, mettendo a confronto costi e ricavi e permettendo di fare una valutazione dei rischi a carico del concessionario, ma anche dei possibili ritorni economici per le stazioni appaltanti con una modalità basata su dati previsionali assunti in genere dalla storicità della concessione;
- dall'altro è funzionale anche per stabilire la durata della concessione, in particolare di quelle ultraquinquennali, nelle quali è correlata al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario insieme ad una remunerazione del capitale investito (articolo 168, comma 2 del Codice dei contratti);

preso atto che il Servizio Servizi all'infanzia, istruzione e sport, in collaborazione con Cassa del Trentino, ha predisposto un Piano Economico Finanziario (PEF) di massima Allegato al Capitolato, che costituisce l'Allegato A alla presente deliberazione, elaborato tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto sportivo come descritto, con una stima presunta dei costi e ricavi di gestione alla luce delle potenzialità rispetto al possibile bacino di utenza riferito al territorio ove l'impianto sportivo è ubicato;

considerato, sulla base delle valutazioni e stime analizzate nel PEF, che la gestione

dell'impianto sportivo di via Fersina, secondo le indicazioni fornite dall'articolo 3 del Codice, va qualificata come concessione di servizi dovendo pertanto procedere all'affidamento della concessione del servizio in oggetto secondo le disposizioni di cui all'articolo 164 del Codice;

preso atto che in base all'articolo 173 del Codice le concessioni sono aggiudicate in base ai principi di cui all'articolo 30 dello stesso Codice;

richiamati l'articolo 8 della Direttiva 2014/23/UE, l'articolo 6 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e l'articolo 167 del Codice, con i quali vengono stabilite le modalità per la definizione della stima del valore della concessione, che deve essere costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'i.v.a., stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice tenendo conto, se del caso, degli elementi di cui al comma 4 dell'articolo 167 del Codice;

considerato che al concessionario spetta il diritto di gestire e di sfruttare economicamente il servizio di gestione dell'impianto introitando gli incassi derivanti dall'utilizzo del Centro sportivo da parte di terzi, consistenti sia nelle tariffe dovute dall'utenza per la fruizione delle diverse strutture che nelle entrate provenienti dallo sfruttamento commerciale per la realizzazione di eventuali ulteriori attività correlate all'impianto stesso, preventivamente comunicate/autorizzate al/dal Comune di Trento;

atteso che nel raffronto tra stima di entrate ed uscite si rileva un utile/avanzo presunto tale per cui è possibile chiedere al concessionario un canone annuo, quale remunerazione della gestione dell'impianto sportivo comunale che può essere posto a base di gara nell'importo base di euro 14.000,00 + i.v.a. 22%, importo che può essere offerto al rialzo dai soggetti partecipanti;

atteso che alla luce dell'applicazione delle disposizioni sopra richiamate il valore stimato della concessione, come riportato nel Piano Economico Finanziario (PEF), ammonta a euro 4.738.577,00 per tutta la durata della concessione (pari a 10 (dieci) anni tenuto conto della riserva di proroga tecnica pari ad un anno) con conseguente collocazione del contratto al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria della procedura di gara per l'individuazione del contraente cui affidare la concessione, soglia fissata in euro 5.350.000,00 ai sensi della vigente normativa (articolo 8 della citata Direttiva 2014/23/UE, cui fa rinvio l'articolo 6 della L.p. n. 2/2016, così come modificato dal Regolamento 24 novembre 2015 n. 2015/2172, articolo 35 del Codice);

rilevato che trattandosi di valore sotto soglia ai sensi dell'articolo 32 dello stesso Codice l'affidamento del servizio deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del Codice dei contratti;

preso atto che in ragione di quanto sopra esposto il Servizio Servizi all'infanzia, istruzione e sport ha predisposto il Capitolato per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo sito in via Fersina, Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, contenente le clausole fondamentali per regolare il negozio giuridico che sorgerà fra Amministrazione comunale e soggetto aggiudicatario;

atteso che nel Capitolato sono definite le condizioni e gli obblighi contrattuali ed in particolare:

- la concessione è definita in un unico lotto: le numerose funzioni attraverso cui si esplica il servizio di gestione dell'impianto sportivo cui trattasi non possono essere suddivise in quanto per la loro peculiarità necessitano di una gestione unitaria dei flussi di cassa complessivi generati dall'investimento;
- la durata della concessione è prevista in nove (9) anni in funzione della complessità organizzativa del servizio e del recupero degli investimenti da parte del concessionario, tenuto conto delle valutazioni in merito ad un'adeguata remunerazione del capitale investito, in relazione agli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultanti dal Piano Economico Finanziario che prevede in capo al concessionario la necessità di attuare investimenti per effettuare lavori di manutenzione, allestire l'impianto sportivo dotandolo degli arredi e delle attrezzature necessarie, accollarsi parte del debito dovuto all'investimento effettuato per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
- l'organizzazione e la gestione delle attività sportive con la specificazione che sono in capo al concessionario sia la manutenzione ordinaria che straordinaria dell'impianto sportivo;
- al concessionario sono richiesti investimenti, inseriti nel PEF di massima ed evidenziati nella Relazione Tecnico illustrativa, documenti allegati al Capitolato, Allegato A alla presente deliberazione;

preso atto inoltre che, ai sensi dell'articolo 168, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario

individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali che quelli in corso di concessione;

preso atto che nel citato Capitolato il Servizio Servizi all'infanzia, istruzione e sport si è riservato la possibilità di accedere alla struttura per verificare il rispetto di tutte le condizioni contrattuali e, al fine del controllo, ha imposto al concessionario la presentazione di una serie di documenti attraverso i quali verificare l'andamento dell'attività svolta;

visto l'articolo 76 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che prevede procedure concorrenziali per la scelta del terzo soggetto affidatario della gestione del servizio pubblico;

considerato, sulla base delle procedure previste, di optare per la procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici in quanto tale modalità di gara garantisce una maggior snellezza e consente la più ampia partecipazione di tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, compreso l'attuale gestore, senza limitazione alcuna e con possibilità di apertura ad un'ampia platea di partecipanti con l'unico limite del possesso dei requisiti di idoneità tecnica e morale, che devono essere posti a base dell'attività amministrativa;

rilevato che la procedura scelta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione comunale la scelta dell'offerta qualitativamente migliore costituendo così uno strumento per perseguire l'obiettivo di garantire la qualità del servizio erogato;

richiamate le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni ed in particolare:

- gli articoli 39 bis e ter della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., la circolare della Provincia autonoma di Trento 17.12.2012 prot. n. 5506/2012/721322/3.5, le deliberazioni della Giunta provinciale 24.05.2013 n. 973, 11.07.2013 n. 1392 e 29.06.2015 n. 1097;
- l'articolo 36 ter 1 della L.p. 19.07.1990 n. 23 e s.m., come introdotto dalla L.p. 30.12.2014 n. 14 (Legge finanziaria provinciale 2015) e da ultimo modificato dall'articolo 14 della L.p. 12.02.2019 n. 1, ai sensi del quale le Amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando apposite convenzioni quadro o gli strumenti del mercato elettronico forniti dall'Agenzia per gli appalti o, in mancanza di beni o servizi, mediante gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.a. o, in subordine, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni del medesimo articolo, ferma restando la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP S.p.a.;
- le circolari a firma congiunta della Direzione Generale e dell'Area Tecnica e del territorio "Acquisto di beni e servizi" del 24.11.2015 n. 9, prot. n. 222015 e del 19.04.2016 n. 8, prot. n. 81257;

richiamato l'articolo 40 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. che introduce l'obbligo di mezzi di comunicazione elettronica nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;

ritenuto di procedere all'affidamento della fornitura del servizio in oggetto tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, avvalendosi, quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara, del Sistema Informatico per le procedure telematiche di affidamento (SAP-SRM);

atteso che, in ragione della peculiarità del servizio richiesto, potranno partecipare alla gara i soggetti, anche in forma associata, di seguito specificati:

- le Associazioni;
- gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive associate, le Federazioni sportive; gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive associate e le Federazioni sportive devono risultare riconosciute dal Coni al momento della sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione; Le Società sportive dilettantistiche, le Associazioni sportive dilettantistiche; le Società sportive dilettantistiche e le Associazioni sportive dilettantistiche devono risultare affiliate a Federazioni sportive e/o a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (cioè iscritti nel relativo registro CONI);
- gli operatori economici con idoneità individuale di cui all'articolo 45, comma 2 del Codice, lettere:
 - a) imprenditori individuali anche artigiani, Società commerciali, Società cooperative;
 - b) consorzi tra Società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane;

- c) consorzi stabili;
- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all'articolo 45, comma 2 del Codice, lettere:
 - d) raggruppamenti temporanei di concorrenti;
 - e) consorzi ordinari di concorrenti;
 - f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
 - g) gruppo europeo di interesse economico;
- gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

considerato che i suddetti soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti

requisiti:

a) **REQUISITI GENERALI:**

- insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all'articolo 80 del Codice;
- se trattasi di Società sportiva, assenza di condanne e/o sanzioni disciplinari per violazione dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, ed in particolare dello Statuto, nonché delle norme federali;

b) **REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:**

- per i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice:
 - iscrizione nel registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o analogo registro di altro Stato della UE (come da allegato XVI al medesimo Codice) per attività compatibili (adeguate) a quelle oggetto della procedura; qualora non iscritti vanno specificati i motivi;
- per le Associazioni:
 - essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente;
 - avere un Consiglio direttivo/Consiglio di Amministrazione o altro Organo decisionale in carica, regolarmente eletto secondo le disposizioni del proprio Statuto;
 - aver registrato l'Atto costitutivo e Statuto all'Ufficio del Registro – Agenzia delle Entrate;
 - avere nello Statuto indicato tra gli scopi lo svolgimento e la promozione nell'attività del settore dello sport;
- per gli Enti di promozione sportiva, le Discipline Sportive associate e le Federazioni sportive:
 - essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente;
 - risultare riconosciuti dal CONI;
- per le Società sportive dilettantistiche e le Associazioni sportive dilettantistiche:
 - essere legalmente costituite sulla base della normativa vigente;
 - risultare affiliate a Federazioni sportive e/o a Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - essere iscritte al registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (qualora non iscritte vanno specificati i motivi);
- c) **REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:**
 - solvibilità comprovata dalla copia dei bilanci che devono presentare una situazione almeno di pareggio per ciascuno degli esercizi del triennio 2017 - 2018 - 2019;
- d) **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI:**
 - aver gestito regolarmente per almeno quattro anni (48 mesi) continuativi nel quinquennio antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte un impianto sportivo dotato di almeno quattro campi da tennis.

preso atto che i requisiti minimi di accesso alla gara devono essere posseduti al termine di scadenza della presentazione delle offerte, così come sarà definito nel disciplinare di gara;

considerato che i requisiti di idoneità professionale e inerenti alle capacità tecniche e professionali richiesti per l'ammissione alla gara sono da considerarsi logici, attinenti e proporzionati all'oggetto della concessione, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più alto numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza ma anche, in particolare, in relazione alla peculiarità dell'attività espletata dal soggetto partecipante;

atteso che, per le ragioni sopra esposte, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare soggetti partecipanti dotati di capacità economiche, professionali, gestionali ed organizzative idonee a garantire un adeguato ed elevato livello del servizio, tenuto conto anche della consistenza e delle caratteristiche dell'impianto sportivo;

ritenuto opportuno individuare nell'offerta economicamente più vantaggiosa il criterio di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 16 della L.p. n. 2/2016 s.m. perché consente di valutare le offerte presentate non solo in base ai parametri di convenienza economica, ma anche e soprattutto sulla base di elementi qualitativi relativi al progetto di gestione indicato nell'offerta proposta dai partecipanti alla gara: tale criterio, infatti, consente di valorizzare alcuni aspetti differenti dal prezzo a vantaggio della qualità delle offerte atteso che, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste una parte minore del punteggio complessivo;

rilevato che il Servizio Servizi all'infanzia, istruzione e sport propone di attribuire all'offerta tecnica un peso determinante (80 su 100 punti) rispetto all'offerta economica (20 punti), con l'obiettivo di valorizzare gli elementi fondamentali in grado di garantire una miglior qualità del servizio erogato;

dato atto che l'offerta tecnica dovrà essere una proposta gestionale che ne rappresenti le modalità e specifichi in particolar modo il contenuto offerto per gli elementi e sotto elementi di seguito elencati che saranno oggetto di attribuzione di punteggio;

preso atto che l'impianto sportivo, in ragione della sua consistenza e collocazione, è idoneo non solo a garantire la fruibilità delle strutture ad un pubblico amatoriale, ma rappresenta anche un luogo ideale, in considerazione del numero dei campi e della varietà degli stessi, ad offrire ad atleti agonisti e professionisti un contesto in cui sviluppare le proprie potenzialità e in cui ospitare iniziative di livello non solo locale;

ritenuto pertanto necessario garantire tutte le potenzialità di cui sopra valorizzando la qualità tecnico-sportiva dell'offerente, le professionalità e le risorse che questo può mettere a disposizione, quali la presenza di istruttori/maestri in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento organico della Federazione Italiana Tennis (FIT);

premesso che in relazione al presente atto deliberativo risultano essere stati depositati presso la Presidenza del Consiglio comunale n. 27 emendamenti, tutti successivamente ritirati o non approvati ad eccezione dell'emendamento 15.12.2020 recante il n. 25, presentato dal Consigliere Saltori, acquisito agli atti di protocollo il 16.12.2020 al n. 294528 ed approvato dal Consiglio comunale giusta verbalizzazione in atti;

considerato altresì, con specifico riferimento all'emendamento n. 25 di cui al precedente alinea:

- che riguardo ad esso, come prescritto dall'art. 24, comma 3 del Regolamento sui controlli interni, sono stati espressi il parere tecnico-amministrativo ed il parere contabile, ambedue favorevoli rispettivamente giusta nota 17.12.2020 n. 29695 prot. della Dirigente sostituta Servizio Servizi all'infanzia, istruzione e sport e giusta nota 17.12.2020 n. 296436 prot. sottoscritta dalla Dirigente del Servizio Risorse finanziarie;
- che esso si traduce nell'inserimento delle parole "Esperienza maturata non prima del 31.12.2005" dopo le parole «a2) (massimo 6 punti) esperienza nella gestione di impianti sportivi, dotati di almeno 4 campi da tennis - 1 punto per ogni anno di gestione (oltre i 4 anni già richiesti quale requisito di partecipazione alla gara)», nella parte premessuale di questa deliberazione – più precisamente nell'articolato alinea successivo al presente, laddove si declina la suddivisione degli 80 punti complessivi dell'offerta tecnica valutando tre elementi A), B) e C) come suddivisi nei rispettivi sub elementi qualitativi, di seguito meglio elencati;

preso atto di suddividere gli 80 punti complessivi dell'offerta tecnica valutando i seguenti tre elementi A), B) e C) come suddivisi nei rispettivi sub elementi qualitativi di seguito elencati:

A) modalità di gestione operativa dell'impianto sportivo - massimo 30 punti così distribuiti:

- a1) (massimo 9) attività di segreteria e controllo qualità – modalità di gestione di un servizio di segreteria rivolto all'utenza al fine di fornire informazioni al pubblico, procedere all'iscrizione a corsi e altre iniziative, riscuotere le tariffe indicando il numero di ore medie giornaliere; strumenti di autovalutazione con sistema di ascolto, modalità di misurazione della qualità e del gradimento delle prestazioni erogate nell'ambito della concessione;
- a2) (massimo 6 punti) esperienza nella gestione di impianti sportivi, dotati di almeno 4 campi da tennis - 1 punto per ogni anno di gestione (oltre i 4 anni già richiesti quale requisito di partecipazione alla gara - esperienza maturata non prima del 31.12.2005 (si precisa che queste ultime parole sono aggiunte in forza dell'intervenuto emendamento sopra meglio descritto);
- a3) (massimo 15 punti) piano delle manutenzioni ordinarie: descrizione della programmazione delle attività di manutenzione ordinaria delle strutture, dell'impiantistica e delle pertinenze esterne, secondo il piano annuale allegato al bando di gara, al fine di garantire la sicurezza e la fruibilità dell'impianto sportivo;

B) ulteriori investimenti (massimo 10 punti):

- investimenti migliorativi oltre agli investimenti obbligatori già richiesti negli atti di gara che il concorrente ritiene funzionali al proprio piano gestionale. Ogni intervento sarà valutato, indipendentemente dall'ammontare dell'investimento, elemento non rilevante in questo contesto, in ragione della sua completezza espositiva, concreta prospettiva di massima valorizzazione della struttura, coerenza con le attività proposte;

C) modalità di gestione delle attività sportive e proposta di organizzazione dell'impianto sportivo anche con riferimento a nuove attività – massimo 40 punti così distribuiti:

c1) (massimo 20) piano delle attività volte a favorire l'avviamento alla pratica del tennis ed alla valorizzazione della pratica sportiva nonché a favorire l'aggregazione sociale ed il collegamento con le realtà territoriali - descrizione della tipologia, frequenza, modalità organizzativa delle attività

- sportive rivolte a:
 - favore dei minori (1 punto per ogni iniziativa fino ad un massimo di 6 punti);
 - diversamente abili (1 punto per ogni iniziativa fino ad un massimo di 3 punti);
 - scuole (1 punto per ogni iniziativa fino ad un massimo di 6 punti);
 - famiglie (1 punto per ogni iniziativa fino ad un massimo di 3 punti);
- ludico aggregative, anche nel periodo estivo, rivolte a:
 - favore dei minori (1 punto per ogni iniziativa fino ad un massimo di 5 punti);
 - diversamente abili (1 punto per ogni iniziativa fino ad un massimo di 3 punti);
 - famiglie (1 punto per ogni iniziativa fino ad un massimo di 3 punti);

c2) (massimo 10) esperienza nella gestione della scuola tennis Standard School riconosciuta dalla FIT: 1 punto per ogni anno di gestione;

c3) (massimo 10) qualificazione professionale degli istruttori/maestri di tennis, come disciplinati dal Regolamento organico della FIT:

- presenza di istruttori di primo grado e primo livello (punti 1 per ogni istruttore fino a massimo 3 punti);
- presenza di istruttori di secondo grado e di secondo livello (punti 1,5 per ogni istruttore fino a massimo 4,5 punti);
- presenza di maestro nazionale (punti 2,5 per ogni maestro fino a massimo 7,5 punti).

preso atto che, secondo le disposizioni di cui all'articolo 38 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, una Commissione appositamente nominata provvederà, sulla base dei criteri definiti nel disciplinare di gara, alla valutazione delle offerte tecniche ed alle operazioni alla stessa assegnate dalla normativa vigente;

dato atto che per la valutazione degli elementi dell'offerta tecnica di cui ai suddetti sub elementi a2), c1), c2) e c3) l'attribuzione del punteggio avverrà in maniera matematica, senza discrezionalità da parte della Commissione;

considerato che al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli sub elementi dell'offerta tecnica identificati con le lettere: a1), a3) e B), comporta una valutazione discrezionale, la Commissione, per ciascun sub elemento valutato, procederà all'assegnazione di un coefficiente compreso tra 0,0 e 1,0 (per un totale di n. 11 coefficienti possibili) e alla redazione del relativo giudizio. Una volta attribuito il coefficiente il punteggio di ciascun sub elemento, viene assegnato allo stesso moltiplicando il coefficiente medesimo per il limite massimo di punteggio fissato per il sub elemento in questione;

preso atto che la procedura di valutazione proposta dal competente Servizio e sopra indicata è stata determinata al fine di delimitare e, ove non possibile in ragione della peculiarità del singolo elemento o sub elemento di valutazione, guidare la Commissione in fase di valutazione delle diverse offerte presentate;

atteso che tale sistema di valutazione dell'offerta tecnica e il metodo di attribuzione del punteggio sopra esposti risultano coerenti e sostanzialmente in linea con il contenuto delle Linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti offerta economicamente più vantaggiosa, approvate da A.N.A.C. con la sua deliberazione 21 settembre 2016 n. 1005;

preso atto che al termine della valutazione delle offerte tecniche si procederà alla riparametrazione del punteggio attribuito all'offerta tecnica stabilendo che il punteggio totale tecnico complessivo più alto sia riportato al valore massimo di 80 proporzionando ad esso gli altri punteggi;

rilevato che la scelta di procedere alla riparametrazione del punteggio tecnico:

- persegue l'obiettivo sopra enunciato della scelta di una proposta ottimale che assicuri all'Amministrazione la garanzia della qualità del servizio offerto e favorisca la diffusione della cultura sportiva;

- garantisce che, anche in esito alla valutazione di tutte le proposte presentate, sia mantenuto inalterato il rapporto percentuale che contrappone l'offerta tecnica con l'offerta economica assicurando così il perseguimento dell'obiettivo di garanzia di qualità del servizio erogato che si persegue in questa sede con la suddivisione del punteggio fra offerta tecnica ed offerta economica;

preso atto che per quanto riguarda l'offerta economica, l'attribuzione del punteggio complessivo pari a massimo 20 punti sarà determinato sulla base dei seguenti due elementi:

- massimo 18 punti: i punti sono attribuiti in funzione del maggior rialzo offerto sul canone a base di gara a partire dal primo anno di concessione. Non sono ammesse offerte condizionate e/o al ribasso rispetto al canone su base annua (valore 2021) di euro 14.000,00 (oltre i.v.a.);

Il punteggio sarà assegnato attribuendo il punteggio massimo, pari a 18 punti, all'operatore che avrà offerto il rialzo più alto; per le altre offerte il punteggio sarà determinato proporzionalmente;

- massimo 2 punti: i punti sono attribuiti in funzione della percentuale della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (variazione dei valori mensili) secondo i dati ISTAT da applicare al canone. La percentuale di adeguamento rispetto all'inflazione dovrà essere obbligatoriamente offerta alternativamente nella misura del 70% oppure 80% oppure 90% oppure 100%.

Il punteggio sarà assegnato in funzione dell'offerta ricevuta come di seguito indicato:

- all'offerta di adeguamento pari al 70% dell'indice di inflazione verrà attribuito 0,5 punti;
- all'offerta di adeguamento pari all'80% dell'indice di inflazione verranno attribuiti 1 punto;
- all'offerta di adeguamento pari al 90% dell'indice di inflazione verranno attribuiti 1,5 punti;
- all'offerta di adeguamento pari al 100% dell'indice di inflazione verranno attribuiti 2 punti;

preso atto che al termine della valutazione delle offerte economiche si procederà alla riparametrazione del punteggio attribuito all'offerta economica stabilendo che il punteggio totale complessivo più alto sia riportato al valore massimo di 20 proporzionando ad esso gli altri punteggi;

considerato i principi che ispirano la contrattualistica pubblica, tra i quali la garanzia della massima partecipazione e quindi facendo propria l'opportunità di aprire la partecipazione alla presente procedura ad operatori economici intesi anche quali Associazioni sportive da sempre elemento di valore del tessuto sociale e soprattutto della promozione della pratica sportiva;

visto l'articolo 3, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. che fornisce le seguenti definizioni:

"microimprese, piccole e medie imprese - le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro";

visto l'articolo 1 dell'Allegato alla citata Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 che afferma che si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, citando espressamente anche le Associazioni che esercitino un'attività economica;

ritenuto, alla luce della raccomandazione CE, di estendere la definizione di "microimprese, piccole e medie imprese" anche alle forme associative che possono partecipare alla gara per l'affidamento della concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo di via Fersina prevedendo di applicare alla gara in argomento tutte le norme dettate per tale categoria di soggetti;

preso atto che l'articolo 31, comma 2 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. "Misure promozionali per le microimprese, le piccole e le medie imprese e per l'accesso alle gare", prevede che "in materia di garanzie per la partecipazione alla procedura e di garanzie definitive si applica la normativa statale, salvo quanto disposto da questo comma. Per agevolare la partecipazione alle procedure di gara delle microimprese e delle piccole e medie imprese non è richiesta alcuna garanzia per la partecipazione alla procedura nei casi di affidamento di lavori pubblici di importo non superiore a due milioni di euro mediante procedura a invito e nei casi di affidamento di servizi e forniture d'importo non superiore alla soglia comunitaria. Per le stesse finalità non è richiesta la presentazione della garanzia definitiva in caso di affidamenti di importo inferiore alla soglia

europea per i quali è previsto il pagamento del corrispettivo dovuto in un'unica soluzione finale e in caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro”;

rilevato che, con riferimento all'applicabilità della suddetta norma (dettata per gli appalti alla luce della considerazione dell'ultimo capoverso che espressamente richiama una specifica fattispecie di pagamento di corrispettivo) anche alle concessioni di servizi, ai sensi dell'articolo 164, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte I e nella Parte II del Codice dei contratti, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione;

considerato che con riferimento alle “procedure di affidamento”, richiamate nel suddetto articolo 164, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., la relativa disciplina trova esplicazione nella Parte II - Titolo III “Procedura di affidamento” e all'interno di tale Titolo, al Capo III, Sezione II, l'articolo 93 “Garanzie per la partecipazione alla procedura”, costituisce la normativa statale da applicare sia alle procedure relative all'affidamento di appalti di servizi che di concessioni di servizi, giustificando l'estensione a questa seconda tipologia di procedura la norma dettata dalla L.p. 2/2016;

ritenuto pertanto, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 della L.p. 9 marzo 2016 n. 2, di non richiedere alcuna garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo in argomento il cui importo è inferiore alla soglia comunitaria;

ritenuto altresì di non dare esecuzione all'articolo 93, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., ai sensi del quale l'offerta è corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del Codice stesso, qualora l'offerente risultasse affidatario, dato che tale comma non si applica alle microimprese, piccole e medie Imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie Imprese;

atteso che, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., al concessionario sarà richiesta ai fini della stipulazione del contratto la presentazione di una cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto pari ad euro 473.857,70, corrispondente al 10% del valore complessivo presunto della concessione, come definito nell'articolo 7 del Capitolato speciale Allegato A;

rilevato che alla suddetta garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i., tra le quali è previsto che l'importo della garanzia è ridotto del 50%:

- nel caso in cui il concessionario possieda la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 o della serie UNI CEI EN ISO7IEC 17000;
- nei confronti delle microimprese, piccole e medie Imprese;

atteso che, a garanzia delle responsabilità assunte dal concessionario, è richiesta nel Capitolato, Allegato A al presente provvedimento, l'accensione di specifiche polizze assicurative per tutta la durata del contratto;

preso atto che non si riscontrano rischi da interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi e che di conseguenza non sono da evidenziarsi gli oneri relativi con la precisazione che, comunque, il concessionario dovrà adempiere agli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.;

rilevato che, a norma di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 bis, lettera b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, la predisposizione del disciplinare di gara costituisce attività esecutiva di competenza della struttura dell'Amministrazione unitamente all'espletamento del procedimento di gara;

ritenuto, pertanto, di dare atto che il Servizio Servizi all'infanzia, istruzione e sport provvederà alla predisposizione del disciplinare di gara e all'espletamento della gara per la scelta del soggetto cui concedere i servizi in argomento, sulla base delle indicazioni e degli elementi sopra descritti;

atteso che, considerata l'importanza del servizio posto in gara, si rende opportuno prevedere la pubblicazione del bando di gara su un quotidiano locale, su un quotidiano nazionale, oltre che sul sito del Comune, sul sito di A.P.A.C., che risulta avere particolare risalto a livello

nazionale con ciò rendendosi capace di assicurare la più ampia conoscibilità del bando in oggetto; ritenuto opportuno, per garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento in concessione dei servizi in oggetto, inserire nel bando di gara le seguenti clausole:

- la possibilità di disporre l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- la possibilità di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e nel caso in cui le offerte economiche siano inferiori all'importo complessivo del canone posto a base di gara;

preso atto che il Servizio Servizi all'infanzia, istruzione e sport ritiene fondamentale ai fini della formulazione dell'offerta che i partecipanti alla gara effettuino, obbligatoriamente ed a pena esclusione, un sopralluogo all'impianto sportivo in quanto solo in tal modo è possibile garantire la piena e compiuta informazione agli offerenti in condizione di assoluta parità, evitando asimmetrie informative, consentendo agli stessi di conoscere direttamente e in maniera più concreta gli aspetti strutturali e tecnici, l'impiantistica e l'accessibilità, non solo per la gestione tecnica in senso stretto ma anche al fine della formulazione del progetto di gestione delle attività sportive che caratterizzano l'impianto sportivo;

preso atto altresì che nel 2010 è stato installato dall'attuale gestore del Centro sportivo un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 94,8 kwh sulla copertura della palazzina servizi, rispetto al quale l'Associazione Trentina Atletica (A.T.A.) Cesare Battisti, soggetto responsabile, il 24.11.2009 ha stipulato la "Convenzione per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica con GSE S.p.a. (che riconosce la tariffa incentivante fino all'08.10.2029);

considerato che al nuovo concessionario sarà ceduto l'impianto fotovoltaico con necessità di subentro nel contratto con il GSE e conseguente incasso della tariffa incentivante in funzione dell'energia ceduta al GSE, con accollo di parte del debito residuo per un importo di euro 256.967,80, calcolato sulla base della documentazione agli atti e secondo quanto stabilito nella deliberazione della Giunta comunale 20.07.2009 n. 221, integrata e modificata dalla deliberazione 28.06.2010 n. 259;

atteso che, con riferimento alla citata documentazione relativa all'impianto fotovoltaico, il Servizio Servizi all'infanzia, istruzione e sport ritiene fondamentale, ai fini della formulazione dell'offerta, che i partecipanti alla gara prendano visione, obbligatoriamente ed a pena di esclusione, presso gli uffici comunali e previa sottoscrizione di apposito impegno alla riservatezza, del contratto stipulato tra Associazione Trentina Atletica (A.T.A.) Cesare Battisti e GSE;

visto il Capitolato per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale sito in via Fersina a Trento, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

preso atto che la Commissione per la vigilanza, trasparenza, partecipazione informazione e innovazione e la Commissione turismo, toponomastica, formazione, sport e giovani hanno esaminato il documento di cui all'Allegato A nelle sedute congiunte di data 3 e 7 dicembre 2020;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dall'1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera g) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., al fine di poter avviare quanto prima la gara data la prossima scadenza della convenzione in essere;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di affidare a terzi in concessione il servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale sito in via Fersina n. 21 ed individuato dalle particelle edilizie 6381, 6321, 5676, 6109 del C.C. di Trento nonché da parte della p.f. 1529/26 in C.C. Trento;
2. di stabilire che l'affidamento avrà durata di 9 (nove) anni, pari a 108 (centootto) mesi a decorrere dalla data di consegna dell'impianto, o alla richiesta di avvio del servizio nelle more della stipula, fermo restando che, nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione comunale può richiedere, tramite PEC, l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. e dell'articolo 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., e con la previsione che, su richiesta dell'Amministrazione comunale e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto sportivo, nelle more dello svolgimento della successiva gara, il concessionario è tenuto all'erogazione del servizio fino al massimo di un ulteriore anno (12 mesi), alle medesime condizioni previste per l'ultimo anno di contratto;
3. di approvare l'elaborato denominato “Capitolato per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale sito in via Fersina a Trento”, datato 26.11.2020 e redatto dal competente Servizio Servizi all'infanzia, istruzione e sport, Allegato A, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
4. di autorizzare l'indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., da svolgersi mediante gara telematica, secondo le modalità di cui al presente atto individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata secondo quanto descritto nel presente atto;
5. di rinviare al Servizio Servizi all'infanzia, istruzione e sport la predisposizione del disciplinare di gara e l'espletamento della gara telematica per la scelta del soggetto cui concedere il servizio oggetto della procedura, sulla base di quanto descritto in premessa;
6. di dare atto che il Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara telematica e all'esatta imputazione a bilancio delle entrate accertate conseguente alle risultanze del procedimento di gara;
7. di subordinare il perfezionamento del relativo rapporto alla stipulazione del contratto, dando atto che ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il soggetto aggiudicatario;
8. di indicare quale Responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma

- 3, lettera g) del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti il Dirigente del Servizio Servizi all'infanzia, istruzione e sport;
9. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, il Dirigente del Servizio Servizi all'infanzia, istruzione e sport provvederà alla stipulazione del contratto, nella forma di atto pubblico;
 10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato A.

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: ARTICOLO 76 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA FERSINA N. 21 PER LA DURATA DI NOVE ANNI.

Votazione palese

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 39

Favorevoli: n. 24 i Consiglieri Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Bungaro, Casonato, Chilà, Dal Rì, Fernandez, Filosi, Fiori, Franzoia, Gilmozzi, Ianeselli, Lenzi, Maule, Panetta, Pedrotti, Raffaelli, Robol, Serra, Stanchina, Tomasi, Uez

Contrari: n. 4 i Consiglieri Demattè, Filippin, Giuliani, Guastamacchia

Astenuti: n. 11 i Consiglieri Angeli, Bridi, Carli, Frachetti, Maestranzi, Maschio, Piccoli, Saltori, Urbani, Zanetti C., Zanetti S.

Trento, addì 21.12.2020

il Segretario generale
f.to Dott.ssa Moresco Lorenza



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 91 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: ARTICOLO 76 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA FERSINA N. 21 PER LA DURATA DI NOVE ANNI.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 30 novembre 2020

Servizio Servizi all'infanzia, istruzione e sport
Il Dirigente
dott. Valter Mazzucotelli
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 91 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: ARTICOLO 76 DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA FERSINA N. 21 PER LA DURATA DI NOVE ANNI.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 30.11.2020